

Uditi nella pubblica udienza del giorno 8 ottobre 2019 il relatore, Presidente

Luciano Calamaro, l'avvocato Preden per l'INPS e l'avvocato Silvia Lanzara, per delega dell'avvocato Ibba, per l'appellato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il signor B. L. ha adito la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Sardegna chiedendo la declaratoria del suo diritto alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione sulla quota calcolata col sistema retributivo dell'aliquota del 44% di cui all'articolo 54 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1093.

Ha chiesto altresì la declaratoria del diritto a fruire del beneficio di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 165.

In relazione ad entrambe le domande ha chiesto la condanna dell'INPS al pagamento delle differenze dovute con gli accessori di legge.

Ha fatto presente di essere un ex dipendente del Ministero della Difesa – appartenente all'Esercito italiano – cessato dal servizio in quanto riformato - in quiescenza in data 18 novembre 2016 - essendo stata accertata nei suoi confronti la permanente inidoneità al servizio militare incondizionato.

Ha soggiunto di aver maturato al 31 dicembre 1995 un'anzianità inferiore a diciotto anni e che l'INPS ha calcolato la pensione applicando la disposizione contenuta nell'articolo 44 del d.P.R. n. 1092 del 1973 attribuendo le aliquote previste per il personale civile.

L'Istituto si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.

Con la sentenza n. 138/2018 depositata in data 8 giugno 2018 e notificata in data 2 luglio 2018 la Sezione adita accolto entrambe le domande proposte condannando l'INAIL alla riliquidazione del trattamento di quiescenza e

all'erogazione degli arretrai spettanti con gli accessori di legge.

Ha compensato le spese di lite.

Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello l'Istituto previdenziale censurando entrambe le statuizioni per "violazione e falsa applicazione dell'articolo 54 del DPR n.1092/1973" nonché per "violazione e falsa applicazione dell'articolo 3 comma 7 del dlgs. n. 165/1997" non ritenendo sussistere i presupposti per il riconoscimento di alcuno degli anzidetti benefici pensionistici.

Si è costituito il pensionato chiedendo il rigetto del gravame con conferma integrale della sentenza.

All'odierna udienza le parti si sono riportate ai rispettivi atti concludendo come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'appello è parzialmente fondato e, per quanto di ragione, deve essere accolto.

1.1. Con riferimento alla denunciata violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 165, ritiene il Collegio che l'interpretazione del quadro normativo di settore fornita dal primo giudice non possa condividersi.

L'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 1997 (recante "Attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2 comma 23 della legge 8 agosto 1995 n. 335 e dall'articolo 1, commi 97 lett. g) e 99 della legge 23.12.1996 n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia, e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché del personale non

contrattualizzato del pubblico impiego”) dispone che "Per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato".

Il codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - C.O.M., ha mantenuto in vigore il predetto comma disponendo l'abrogazione dei soli commi da 1 a 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 1997 (v. articolo 2268, comma 1, n. 930).

Il decreto legislativo n. 94 del 29 maggio 2017 (recante "Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244"), all'articolo 10 ("Trattamento economico e previdenziale a regime del personale militare") comma 2, ha invece modificato il richiamato articolo 3, comma 7, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 1997 inserendo dopo le parole «Forze di polizia ad ordinamento militare», le seguenti: «e per il personale delle Forze armate».

Ciò stante, l'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 1997

contempla due categorie di destinatari:

a) "il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza";

b) "il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335".

La prima categoria è evidentemente quella "del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" di cui al richiamato articolo 1 ("Campo di applicazione") dello stesso decreto legislativo n. 165 del 1997, per il quale, il relativo ordinamento giuridico (trasformato da militare in civile con la legge 1 aprile 1981, n. 121) non contempla l'istituto dell'ausiliaria.

Alla seconda categoria appartiene, invece, il "personale militare" contemplato dal medesimo articolo 1 dello stesso decreto legislativo, vale a dire quello "delle Forze armate, compreso l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di Finanza" il cui ordinamento giuridico prevede e disciplina l'istituto dell'ausiliaria.

Ebbene, è a tale istituto e alla relativa disciplina che occorre fare riferimento per individuare l'ambito applicativo e la ratio del beneficio contributivo per cui è causa (cd. "moltiplicatore") previsto dal richiamato articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 1997.

L'articolo 992 ("Collocamento in ausiliaria") del C.O.M. stabilisce che tale collocamento avviene "esclusivamente" a seguito della cessazione dal

servizio per raggiungimento del limite d'età previsto per il grado rivestito o a domanda ai sensi dell'articolo 909, comma 4 (vale a dire, per gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione dei quadri, ipotesi questa evidentemente non ricorrente in fattispecie).

La condizione per l'accesso all'ausiliaria del personale militare è, quindi, il raggiungimento del limite d'età previsto per il grado rivestito sicché non potrà, all'evidenza, accedere a tale posizione il personale che, per qualunque motivo, non vanti la suddetta età anagrafica.

Ove, invece, sia stato raggiunto il limite d'età, occorre altresì la volontà/disponibilità dell'interessato a continuare a prestare servizio atteso quanto previsto dall'articolo 886 ("Ausiliaria") a mente del quale "la categoria dell'ausiliaria comprende il personale militare che, essendovi transitato nei casi previsti, ha manifestato all'atto del collocamento nella predetta posizione la propria disponibilità a prestare servizio nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione".

Il personale che si trovi in tale posizione può, infatti, essere richiamato in servizio (articolo 993) ed è soggetto a determinati obblighi (articolo 994) la cui inosservanza comporta "l'immediato passaggio nella categoria della riserva, con la perdita del trattamento economico previsto per la categoria dell'ausiliaria".

L'articolo 995 ("Cessazione dell'ausiliaria") prevede che, al termine del periodo di durata dell'ausiliaria (cinque anni ex articolo 992 comma 2), il militare è collocato nella riserva o in congedo assoluto "a seconda dell'età e della idoneità".

La disposizione contempla, altresì, le cause di cessazione anticipata dell'ausiliaria, vale a dire, la mancata accettazione dell'impiego (o la revoca dell'accettazione degli impieghi assegnati per due volte), i motivi di salute, ("Il militare in ausiliaria può essere collocato nella riserva, anche prima dello scadere del periodo anzidetto, per motivi di salute, previ accertamenti sanitari"), ovvero i motivi professionali.

L'articolo 996, invece, disciplina il "Transito in ausiliaria dalla riserva" stabilendo che: "1. Il militare che, all'atto della cessazione dal servizio permanente per raggiunto limite di età, è stato collocato nella riserva perché non idoneo ai servizi dell'ausiliaria, se entro il periodo di tempo indicato dall'articolo 992 riacquista l'idoneità ai servizi dell'ausiliaria, può, a domanda, essere iscritto in tale categoria. 2. Il periodo trascorso dall'ufficiale nella riserva è computato ai fini della durata massima di permanenza nell'ausiliaria".

Da ultimo, a fronte dell'articolo 1864 COM che disciplina il "Trattamento di quiescenza del personale in ausiliaria", il successivo articolo 1865 si occupa del "Trattamento di quiescenza del personale alternativo all'istituto dell'ausiliaria" disponendo che "Per il personale militare si applica l'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165".

La norma in questione è stata così modificata nella rubrica e nel testo dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 94/2017, innanzi richiamato.

Ciò stante, ai sensi delle indicate disposizioni, sistematicamente interpretate, deve ritenersi che il raggiungimento del limite d'età per la cessazione dal servizio attivo sia condizione imprescindibile per l'accesso all'ausiliaria, unitamente alla volontà/disponibilità dell'interessato ad essere richiamato in

servizio che presuppone, evidentemente, la permanenza dell'idoneità

psicofisica all'impiego e "ai servizi dell'ausiliaria" (v. articolo 996 COM).

Ne consegue che la cessazione anticipata dal servizio (quindi, prima del compimento del limite d'età previsto in base al grado rivestito), qualunque ne sia la causa, impedisce l'accesso all'ausiliaria.

Se, viceversa, dopo il collocamento in ausiliaria sia sopravvenuta una delle cause previste dall'articolo 995 COM (non accettazione dell'impiego, "motivi di salute", motivi professionali), il soggetto cessa dalla suddetta posizione e transita nella riserva e ciò può verificarsi anche prima della scadenza del periodo di ausiliaria (v. articolo 992 COM).

Il militare che sia stato riformato per motivi di salute prima del raggiungimento dell'età pensionabile prevista per il grado di appartenenza, non può all'evidenza transitare in ausiliaria perché privo della condizione essenziale ed imprescindibile, rectius "esclusiva" ex articolo 992 COM, occorrente per l'accesso a tale posizione.

All'interno del suddetto quadro normativo di riferimento va collocata ed interpretata la disposizione di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo n. 165 del 1997.

L'incremento del montante contributivo ivi previsto in favore del "personale militare" -categoria di rilievo in fattispecie- opera, quindi, in favore di coloro i quali abbiano titolo al collocamento in ausiliaria essendo cessati dal servizio esclusivamente per limiti d'età (quali previsti per il grado rivestito).

L'avente diritto al transito in ausiliaria potrà scegliere, pertanto, tra il collocamento effettivo in detta posizione con annesso e conseguente trattamento economico (articolo 1864 COM), oppure -in alternativa- avvalersi

del beneficio contributivo previsto dall'articolo 3, comma 7, citato (articolo 1865 COM).

Tale interpretazione è conforme alla ratio dell'istituto dell'ausiliaria che, in tal modo, non ne rimane svilita come viceversa accadrebbe se il *moltiplicatore* venisse riconosciuto, indiscriminatamente, a favore di tutto il personale riformato/congedato per inidoneità psicofisica all'impiego prima del raggiungimento dei limiti anagrafici di cui all'articolo 992 COM.

Accedendo alla tesi condivisa dal primo giudice, il beneficio de quo finirebbe, infatti, col diventare "sostitutivo" - e non già alternativo come per legge - di una posizione non prevista (e non concepita) per coloro i quali siano cessati anticipatamente rispetto ai limiti anagrafici dal servizio attivo.

In altre parole, si giungerebbe col riconoscere l'equivalente contributivo (non a caso pari alla durata del periodo di ausiliaria) del trattamento economico dell'ausiliaria ai non aventi diritto a tale posizione giuridica.

Conferma della fondatezza di tale interpretazione rinvia dall'espresso riconoscimento del beneficio in questione anche in favore del personale il cui ordinamento giuridico non contempla l'istituto dell'ausiliaria (Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco) ma che, nondimeno, sia cessato dal servizio per raggiungimento del limite d'età previsto dall'ordinamento di appartenenza (v. articolo 3, comma 7, primo periodo, innanzi riportato), vale a dire in presenza dello stesso requisito stabilito per il collocamento in ausiliaria del personale militare ed equiparato.

Al personale della Polizia di Stato, invero, fa riferimento l'ordinanza della Corte costituzionale n. 387/2002 che nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3 del decreto

legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ha affermato, esclusivamente per il citato personale, che "l'incremento del montante contributivo individuale, traducendosi in un aumento del trattamento pensionistico effettivamente erogato, assume carattere compensativo, per il personale che ne fruisce, della mancata applicazione dell'istituto dell'ausiliaria".

Ha statuito, infatti, il giudice delle leggi "ad ulteriore conferma che il legislatore ha inteso in questo modo procedere ad una sostanziale uniformità di trattamento tra le varie Forze di polizia, sta il fatto che per il personale ad ordinamento militare il menzionato incremento del montante contributivo "opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato"; che, pertanto, la presunta violazione del principio di eguaglianza non sussiste, perché la legge prevede un beneficio alternativo a quello del collocamento in ausiliaria per il personale che da quest'ultima è escluso" con ciò riferendosi, evidentemente, al personale della Polizia di Stato e non certo al personale militare "escluso" dall'ausiliaria per non averne titolo, come invece ventilato dai fautori della tesi interpretativa qui avversata. Ciò stante, essendo l'appellato incontestabilmente cessato prima del limite d'età previsto per il grado di appartenenza, non ha diritto a beneficiare del beneficio previsto dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

Tale interpretazione è univocamente condivisa dalle Sezioni d'appello di questa Corte (v. sentt. n. 29/2019 e n. 61/2019 di questa Sezione; sent. 1^a Sez. App. n. 31/2019) così da ritenersi esclusa la sussistenza di un contrasto nomofilattico orizzontale, come di recente affermato dalle Sezioni Riunite che hanno dichiarato improcedibile la questione di massima deferita sulla

tematica specifica (v. SSRR n. 13/QM/2019).

1.2. Va invece confermata la statuizione relativa all'applicazione in fattispecie dell'articolo 54 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1093.

Il trattamento di quiescenza dell'appellato è stato calcolato con il "sistema misto", non possedendo l'interessato, alla data del 31 dicembre 1995, un'anzianità contributiva di almeno 18 anni.

Per la componente della pensione calcolata con il sistema retributivo, è stata applicata dall'ente previdenziale l'aliquota del 35% di cui all'articolo 44 del d.P.R. n. 1092 del 1973, in luogo della più favorevole aliquota del 44% prevista dall'articolo 54 del medesimo testo legislativo.

Ritiene il Collegio che tale modalità di computo non sia corretta, come già motivatamente affermato dal giudice di primo grado.

Va innanzitutto evidenziato che l'articolo 44 non può trovare applicazione nei confronti del personale militare (cui appartiene l'odierno appellato), trattandosi di disposizione inserita nel Titolo III ("Trattamento di quiescenza normale"), Capo I ("Personale civile"), del richiamato decreto del Presidente della Repubblica, e, quindi, dettata esclusivamente per il personale civile sicché non si comprende su quali basi l'ente previdenziale ritenga di estenderne l'ambito applicativo al personale militare cui, invece, fa espresso riferimento il successivo Capo II ("Personale militare") all'interno del quale è contenuto, per l'appunto, l'articolo 54.

Tale rilievo appare già di per sé idoneo a palesare l'incongruenza del modus operandi dell'INPS; solo per ragioni di completezza, si svolgono le seguenti ulteriori considerazioni.

Il citato articolo 54 dispone, ai primi due commi, che «La pensione spettante

al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.

La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo».

Secondo l'appellante INPS, l'aliquota del 44%, prevista da tale norma, si applicherebbe soltanto a coloro che siano cessati dal servizio con un'anzianità contributiva compresa tra i quindici e i venti anni e, quindi, con non più di venti anni.

Questo assetto risulterebbe aderente al dato letterale della disposizione e coerente con la natura speciale della disposizione stessa, che, attribuendo un beneficio ad una limitata categoria di soggetti (quelli cessati con un'anzianità compresa nell'intervallo tra 15 e 20 anni), non sarebbe applicabile oltre i casi espressamente previsti, cioè a coloro collocati in pensione con anzianità superiori ai 20 anni.

Inoltre, sempre secondo la prospettazione dell'Istituto previdenziale, la disposizione, introdotta allorché vigeva il sistema retributivo puro, avrebbe una funzione perequativa per quei militari che, per motivi indipendenti dalla propria volontà, siano stati costretti ad abbandonare il servizio non avendo raggiunto i vent'anni di servizio.

Tale soluzione interpretativa non può essere condivisa.

In primo luogo, deve escludersi che la disciplina di cui all'articolo 54 sia qualificabile come speciale, in quanto contribuisce a definire gli ordinari criteri di calcolo della pensione per la generalità dei militari.

A ciò consegue che è improprio far riferimento a rigidità applicative tipiche

della disciplina che fa eccezione a regole generali.

In secondo luogo, non è corretto l'impianto argomentativo dell'appellante secondo cui l'aliquota del 44% sarebbe la risultante della somma di due componenti: il 35%, derivante dall'applicazione dell'aliquota del 2,33% fino a 15 anni (prevista dall'articolo 44, comma 1) ed il 9%, derivante dall'applicazione dell'aliquota al 1,8% per i successivi 5 anni, sicché dopo il ventesimo anno l'aliquota continuerebbe ad essere quella del 1,8% sino al conseguimento dell'80%, massimo conseguibile.

In realtà, per l'inequivoco tenore letterale della disposizione, il 44% per cento della base pensionabile spetta al militare che cessi avendo compiuto "almeno 15 anni".

Le anzianità superiori contenute entro il limite massimo del ventesimo anno di servizio utile sono sostanzialmente neutre ai fini pensionistici.

Del resto, volendo seguire il calcolo esemplificativo elaborato dall'INPS, rapportando su base annua la percentuale di rendimento, se per il personale civile l'aliquota è in effetti del 2,33% annuo per i primi 15 anni in conformità all'articolo 44, comma 1, per il personale militare, invece, detta aliquota è del 2,93% ($44\%:15$), giacché diversamente opinando non avrebbe avuto ragion d'essere la differenziazione operata dal legislatore tra le due categorie con il riconoscimento del vantaggio del 44% anche con un solo giorno in più di servizio oltre il 15° anno per il personale militare, vantaggio che, come già osservato, non è contemplato dall'articolo 44, comma 1.

Pertanto, superata tale soglia, è indubbio che la percentuale spettante sia pari all'1,80% per ogni anno di servizio, ma tale percentuale, come è agevole desumere dalla piana lettura della norma, è da calcolarsi in aggiunta a quella

di cui al comma precedente; tant'è che, nel comma 2, è espressamente previsto che «la percentuale di cui sopra è aumentata», in tal modo instaurando una relazione indissolubile tra le due previsioni della medesima disposizione.

Pertanto, con un'anzianità di servizio di 21 anni, il militare consegue una pensione pari al 45,80% della base pensionabile (44% fino a 20 anni + 1,80% per il 21^o anno) incrementandosi di 1,8% per ogni anno aggiuntivo, fermo restando, ovviamente, il limite massimo finale pari all'80 per cento della base pensionabile previsto anche per il personale militare dal comma 7 dell'articolo 54 citato, analogamente a quanto stabilito dall'articolo 44, comma 1, per il personale civile.

In definitiva, per i militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un'anzianità di servizio utile inferiore a 18 anni, per i quali la pensione viene liquidata in parte secondo il sistema retributivo ed in parte con il sistema contributivo, per ciò che concerne la prima parte, continua a trovare applicazione la disposizione di cui all'articolo 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973.

Alla luce di quanto fin qui esposto, il secondo motivo di gravame deve essere respinto e confermata la statuizione di cui in sentenza, peraltro in linea con l'orientamento già affermato in sede di appello (cfr. Sez. I App. sent. n. 422 del 2018; Sez. II App. sent. n. 205, n. 208, n. 308, n. 310 del 2019).

1.2.1. Nel corso del dibattimento l'appellante ha rappresentato che la tesi sostenuta nello strumento di impugnazione, è stata accolta dalla Sezione Terza giurisdizionale centrale di appello con sentenza n. 175 depositata in data 23 settembre 2019.

Su tali basi ha insistito per l'accoglimento dell'appello e, in via subordinata,

per la rimessione della questione concernente l'ambito applicativo dell'articolo 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973 alle Sezioni Riunite di questa Corte per dirimere l'insorto contrasto.

Osserva il Collegio che la richiamata sentenza della Sezione Terza centrale di appello non ha posto in risalto argomenti univocamente rivolti ad un superamento dell'indirizzo ermeneutico consolidato nella giurisprudenza delle Sezioni Prima e Seconda centrale d'appello innanzi citata.

In estrema sintesi si tratta di una pronuncia - che al momento non appare confermata da altre statuizioni di appello - emessa senza tener conto dei precedenti arresti delle altre due Sezioni centrali di appello.

Nel delineato contesto, pertanto, non si ravvisano le condizioni per rimettere la questione controversa al sindacato delle Sezioni Riunite ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n.19, così ulteriormente modificato dall'articolo 42 della legge 18 giugno 2009, n.69.

Né, del resto, la motivazione della citata sentenza, richiamata dall'appellante a sostegno della fondatezza della pretesa dedotta in giudizio, consente di superare l'articolata interpretazione del contesto normativo di riferimento offerta dalle richiamate sentenze delle Sezioni Prima e Seconda centrale di appello.

2. Conclusivamente, in parziale accoglimento dell'appello, l'impugnata sentenza va riformata nella parte in cui ha accolto la domanda di riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 1997.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del grado

ai sensi dell' articolo 31, comma 3, del codice di giustizia contabile approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, riforma l'impugnata sentenza ai sensi di cui in motivazione;

- respinge nel resto;

- compensa interamente tra le parti le spese del presente grado.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2019.

IL PRESIDENTE

(Luciano Calamaro)

F.to Luciano Calamaro

Depositata in Segreteria il 18.OTT. 2019

p. IL DIRIGENTE

(dott.ssa Sabina Rago)

Il Coordinatore Amministrativo

Dott.ssa Simonetta Desideri

F.to Simonetta Desideri

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,

DISPONE

che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di

detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

IL PRESIDENTE

(Luciano Calamaro)

F.to Luciano Calamaro

Depositato in Segreteria il 18.OTT.2019

p. IL DIRIGENTE

(dott.ssa Sabina Rago)

Il Coordinatore Amministrativo

Dott.ssa Simonetta Desideri

F.to Simonetta Desideri

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 18.OTT.2019

p. IL DIRIGENTE

(dott.ssa Sabina Rago)

Il Coordinatore Amministrativo

Dott.ssa Simonetta Desideri

F.to Simonetta Desideri